



Luogo di emissione	Numero: 594/CSI	Pag. 1
Ancona	Data: 10/08/2011	

**DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELL'IMPRESA AGRICOLA
N. 594/CSI DEL 10/08/2011**

Oggetto: L 82/06 art.9-Autorizzazione all'arricchimento delle uve, mosti e vini, compresi i varietali e con indicazione annata e destinati a dare vini a IGP e DOP nonché delle partite (cuvées) destinate a dare vini spumanti. Camp. 2011/2012

**IL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELL'IMPRESA AGRICOLA**

- . . . -
(omissis)

- D E C R E T A -

– di autorizzare per la campagna 2011/2012 nella regione Marche, per le motivazioni che qui si intendono riportate, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (di seguito indicato arricchimento) delle uve fresche, dei mosti di uve, dei mosti di uve parzialmente fermentati, dei vini nuovi ancora in fermentazione e dei vini destinati a diventare:

- vini, ivi compresi i vini con indicazione dell'annata e della varietà di uva;
- vini a Indicazione Geografica Protetta (IGP), secondo il seguente elenco:
Indicazione Geografica Tipica (IGT) "MARCHE" nei seguenti vini: "*MARCHE bianco*" - anche nella tipologia frizzante e spumante per tutte le categorie consentite - "*MARCHE rosso*" - anche nelle tipologie frizzante, novello e spumante per tutte le categorie consentite - "*MARCHE rosato*" - anche nella tipologia frizzante e spumante per tutte le categorie consentite - "*MARCHE Alicante*", "*MARCHE Barbera*", "*MARCHE Cabernet franc*", "*MARCHE Cabernet Sauvignon*", "*MARCHE Chardonnay*", "*MARCHE Cilieggiolo*", "*MARCHE Fiano*", "*MARCHE Grechetto*", "*MARCHE Incrocio Bruni 54*", "*MARCHE Malvasia bianca di Candia*", "*MARCHE Merlot*", "*MARCHE Moscato bianco*", "*MARCHE Passerina*", "*MARCHE Pinot bianco*", "*MARCHE Pinot grigio*", "*MARCHE Pinot nero*", "*MARCHE Rebo*", "*MARCHE Riesling*", "*MARCHE Sangiovese*", "*MARCHE Sauvignon*", "*MARCHE Syrah*", "*MARCHE Trebbiano Toscano*;
- vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP), secondo il seguente elenco:
Vini a Denominazione di Origine Controllata (DOC) per tutte le tipologie consentite, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dai rispettivi disciplinari di produzione e fatte salve le misure più restrittive previste dagli stessi, come di seguito elencati: "**Bianchello del Metauro**" (tutte le tipologie consentite), "**Colli Maceratesi**" (tutte le tipologie consentite), "**Colli Pesaresi**" (tutte le tipologie consentite), "**Esino**" (tutte le tipologie consentite), "**Falerio**" (tutte le tipologie consentite), "**Lacrima di Morro d'Alba**" o "**Lacrima di Morro**" (tutte le tipologie consentite), "**Rosso Cònero**", "**Rosso Piceno**" o "**Piceno**" (tutte le tipologie consentite), "**San Ginesio**" (tutte le tipologie consentite),



Luogo di emissione	Numero: 594/CSI	Pag.
Ancona	Data: 10/08/2011	2

“Serrapetrona”, “Terre di Offida” (tutte le tipologie consentite), **“Verdicchio dei Castelli di Jesi”** (tutte le tipologie consentite), **“Verdicchio di Matelica”** (tutte le tipologie consentite);

Vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG) per tutte le tipologie consentite, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dai rispettivi disciplinari di produzione e fatte salve le misure più restrittive previste dagli stessi, come di seguito elencati: **“Offida”** (tutte le tipologie consentite).

I prodotti elencati nel presente punto devono essere ottenuti da uve idonee alla coltivazione nella regione Marche, come da elenco riportato nell'allegato A al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e raccolte nella regione medesima.

Le operazioni di arricchimento devono essere effettuate nel limite massimo di 1,0% vol e nelle modalità previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, citata nel presente atto, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o, limitatamente al mosto di uve, mediante la pratica enologica della concentrazione parziale compresa l'osmosi inversa, nonché, per il vino, mediante concentrazione parziale a freddo, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione.

- di autorizzare per la campagna 2011/2012 nella regione Marche, nel luogo di elaborazione dei vini spumanti, l'arricchimento della partita (*cuvée*) dei prodotti destinati a dare vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità a denominazione di origine protetta a condizione che:
 - nessun componente della partita (*cuvée*) sia stato già arricchito;
 - mosti e vini siano ottenuti esclusivamente da una o più varietà di uve idonee alla coltivazione nella regione Marche, come da elenco riportato nell'allegato A al presente atto, e ivi raccolte;
 - l'operazione di arricchimento sia effettuata in una sola volta;
 - l'incremento del titolo alcolometrico totale non superi 1,0% vol;
 - l'arricchimento sia effettuato mediante aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato, secondo le modalità previste dalla vigente normativa comunitaria, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione.
- di trasmettere copia del presente atto al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato - POCOI VIII - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma;
- di trasmettere copia del presente atto al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - Ufficio di Ancona - Via Seppilli n. 5 - 60128 Ancona - e-mail: icqrf.ancona@mpaaf.gov.it;
- di pubblicare il presente atto sul B.U.R. Marche ai sensi della L.R. n. 17/2003.

Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE
Roberto Luciani



Luogo di emissione	Numero: 594/CSI	Pag.
Ancona	Data: 10/08/2011	3

- ALLEGATI -

ALLEGATO A

ELENCO DELLE VARIETA' DI UVA PER LE QUALI E' CONSENTITO L'AUMENTO DEL TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO NATURALE DEI PRODOTTI DELLA VENDEMMIA 2011/2012 NONCHÉ DELLE PARTITE PER L'ELABORAZIONE DEI VINI SPUMANTI, COMPRESI I VINI SPUMANTI DI QUALITA' E I VINI SPUMANTI DI QUALITA' PRODOTTI IN REGIONI DETERMINATE

Albana B., Aleatico N., Alicante N., Ancellotta N., Barbera N., Biancame B., Bombino bianco B., Cabernet franc N., Cabernet sauvignon N., Canaiolo nero N., Carignano N., Chardonnay B., Ciliegiole N., Colorino N., Fiano B., Foglia tonda N., Gaglioppo N., Grechetto B., Incrocio bruni 54 B., Lacrima N., Maceratino B., Maiolica N., Malbo gentile N., Malvasia bianca di Candia B., Malvasia bianca lunga B., Manzoni B., Merlot N., Montepulciano N., Montonico bianco B., Moscato bianco B., Mostosa B., Passerina B., Pecorino B., Petit verdot N., Pinot bianco B., Pinot grigio G., Pinot nero N., Rebo N., Refosco dal peduncolo rosso N., Riesling B., Riesling italico B., Sagrantino N., Sangiovese N., Sauvignon B., Syrah N., Teroldego N., Terrano N., Tocai friulano B., Trebbiano toscano B., Verdicchio bianco B., Vermentino B., Vernaccia nera N..